

DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2024
298/2024/R/GAS

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AGLI ENTI LOCALI PER LE PORZIONI DI RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI LORO PROPRIETÀ, PER I COMUNI DELL'ATEM BIELLA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1303^a riunione del 16 luglio 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226,

recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per gli Affari regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2017, 905/2017/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 905/2017/R/gas), il suo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale e il suo Allegato B, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2022, 714/2022/R/gas, (di seguito: deliberazione 714/2022/R/gas) e il suo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 19 giugno 2023, n. 2/2023 (di seguito: determinazione DIEU 2/2023);

- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 485/2020/R/gas, recante “Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale, per i Comuni dell’ATEM Biella”;
- la deliberazione dell’Autorità 8 giugno 2021, 245/2021/R/gas, recante “Osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, dalla Provincia di Biella, stazione appaltante dell’ATEM Biella” (di seguito: deliberazione 245/2021/R/gas);
- la sentenza 29 marzo 2023, n. 284 del TAR Piemonte;
- i chiarimenti pubblicati in data 9 novembre 2023, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: MASE), nella sezione “Ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas naturale - Domande frequenti (FAQ)” (di seguito: chiarimenti del 9 novembre 2023).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dalla legge 118/22 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari sia riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell’articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
 - in ogni caso, dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
 - qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l’Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
 - la stazione appaltante tenga conto delle eventuali osservazioni dell’Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
 - resti sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;

- l'articolo 6 della legge 118/22 ha introdotto alcune disposizioni volte, da un lato, a valorizzare le reti di distribuzione del gas di proprietà degli Enti locali e, dall'altro, a rafforzare il percorso di semplificazione già avviato con la legge 124/17, allo scopo di accelerare le procedure per l'effettuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale;
- nel dettaglio, l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22 ha disposto che, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le reti e gli impianti appartenenti a Enti locali o a società patrimoniali pubbliche delle reti possano essere alienati al valore industriale residuo risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui alle Linee guida 7 aprile 2014, in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
- l'Autorità, in attuazione della legge 118/2022, ha adottato la deliberazione 714/2022/R/gas, con la quale ha aggiornato le proprie disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale, precedentemente contenute nell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas;
- in particolare, l'Autorità ha disposto che la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB sia svolta secondo tre regimi: a) regime ordinario accelerato per Comune; b) regime semplificato individuale per Comune; c) regime aggregato d'ambito ex legge 118/22;
- la Sezione III dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas contiene le disposizioni in materia di verifica degli scostamenti VIR-RAB in regime ordinario accelerato per Comune relativi a reti e impianti nella titolarità dell'Ente locale, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare detti reti e gli impianti.
- il punto 1) della determinazione DIEU 2/2023 prevede che l'acquisizione dei dati e delle informazioni funzionali alle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB sia effettuata sulla base di schemi specifici, resi disponibili dalle stazioni appaltanti mediante invio della medesima documentazione all'Autorità tramite posta elettronica certificata.
- in relazione all'idoneità dei VIR a fini tariffari, per tutti i regimi l'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas prevede che i VIR valutati positivamente siano considerati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito, come disciplinata dalle disposizioni dell'Autorità in materia tariffaria.

CONSIDERATO CHE:

- il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel "primo periodo", di cui all'articolo 5 del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell'11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;

- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicabilità delle medesime Linee guida;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 485/2020/R/gas, l’Autorità ha formulato le osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale, per i Comuni dell’ATEM Biella;
- con deliberazione 245/2021/R/gas, l’Autorità ha formulato le osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, dalla Provincia di Biella, stazione appaltante dell’ATEM Biella (di seguito: stazione appaltante).

CONSIDERATO CHE:

- la stazione appaltante ha pubblicato in data 24 dicembre 2021 il bando di gara dell’ATEM Biella e la relativa documentazione;
- successivamente alla pubblicazione del bando di gara, i Comuni di Camandona, Candelo, Massazza e Quaregna Cerreto hanno manifestato l’intenzione di alienare le reti di proprietà in sede di gara e che la stazione appaltante, onde evitare di rallentare la procedura di gara, ha provveduto ad indicare nel bando – tramite modifica dell’articolo 19 - i valori di VIR in via provvisoria per i cespiti dei Comuni sopra citati, con la precisazione che gli stessi sarebbero stati eventualmente modificati alla luce delle osservazioni da parte di questa Autorità;
- con sentenza 29 marzo 2023, n. 284, il TAR Piemonte ha parzialmente annullato l’articolo 19 del predetto bando e la connessa documentazione di gara, in quanto la mancata valorizzazione dello scostamento VIR-RAB dei Comuni sopra richiamati *“non permette agli operatori di formulare le proprie offerte in via ponderata, perché i valori di rimborso indicati nel bando potrebbero mutare per effetto delle suddette sopravvenienze”*;
- con lettera del 23 febbraio 2023 (prot. Autorità 13298 del 24 febbraio 2023), come successivamente integrata con lettera del 27 febbraio 2023 (prot. Autorità 13742 di pari data), la stazione appaltante ha inviato la documentazione inerente ai Comuni di Camandona, Candelo, Massazza e Quaregna Cerreto che hanno manifestato l’intenzione di alienare le reti di proprietà in sede di gara, che presentano uno scostamento tra VIR e RAB superiore al 10% e ricadono nel regime ordinario accelerato per Comune;
- la stazione appaltante, in data 28 aprile 2023, ha temporaneamente sospeso il sopracitato bando di gara, sino alla quantificazione in via definitiva da parte dell’Autorità del valore di rimborso delle reti e degli impianti di proprietà dei Comuni di Candelo, Camandona, Massazza e Quaregna Cerreto;
- con i chiarimenti del 9 novembre 2023, il MASE ha fornito indicazioni in merito alle modalità di determinazione del valore industriale residuo (VIR) per le reti e

gli impianti nella titolarità dei Comuni che hanno già affidato con gara la gestione del servizio ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Comuni “Post-Letta”);

- con lettera del 12 marzo 2024 (prot. Autorità 18562 di pari data), la Direzione DSME ha segnalato alla stazione appaltante che la documentazione resa disponibile, con scostamenti VIR-RAB riferiti al 31 dicembre 2019, necessitava di essere aggiornata a una data risalente a non più di due anni prima rispetto al momento dell’acquisizione dei dati sugli scostamenti VIR-RAB, in linea con quanto previsto nella disposizione dell’articolo 9, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas e ha invitato la stazione appaltante, in merito alle modalità di trasmissione all’Autorità della documentazione riguardante le valutazioni degli scostamenti VIR-RAB, a far riferimento alle disposizioni contenute nella determinazione DIEU 2/2023;
- con lettera del 4 aprile 2024 (prot. Autorità 25218 del 5 aprile 2024), la stazione appaltante ha richiesto di poter mantenere gli scostamenti VIR-RAB riferiti al 31 dicembre 2019, al fine di rendere omogenea e coerente la disciplina di gara, indicando valori di rimborso delle reti di proprietà degli Enti locali allineati al medesimo anno utilizzato per la determinazione dei valori di rimborso delle reti di proprietà dei gestori, già contenuti nel bando di gara pubblicato in data 24 dicembre 2021;
- con comunicazione del 22 aprile 2024 (prot. Autorità 29401 di pari data), la Direzione DSME, in considerazione della necessità di riavviare rapidamente il procedimento di gara, in linea con obiettivi più volte richiamati dal legislatore nazionale, ha consentito alla stazione appaltante di derogare alle previsioni in merito al riferimento temporale per la determinazione dello scostamento VIR-RAB, limitatamente al valore di rimborso delle reti e degli impianti di proprietà dei 4 Comuni che hanno manifestato l’intenzione di alienare le reti di proprietà in sede di gara;
- con lettera del 9 maggio 2024 (prot. Autorità 33019 del 10 maggio 2024), la stazione appaltante ha inviato la documentazione definitiva per i Comuni di Camandona, Candelo, Massazza e Quaregna Cerreto.

RITENUTO CHE:

- per i Comuni di Camandona, Candelo, Massazza e Quaregna Cerreto, in seguito alla verifica formale di completezza di cui all’articolo 15 dell’Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas della documentazione trasmessa all’Autorità con lettera del 23 febbraio 2023 (prot. Autorità 13298 del 24 febbraio 2023), come successivamente integrata con lettere del 27 febbraio 2023 (prot. Autorità 13742 di pari data), del 4 aprile 2024 (prot. Autorità 25218 del 5 aprile 2024) e del 9 maggio 2024 (prot. Autorità del 10 maggio 2024), la medesima documentazione non presenti criticità in merito alla valorizzazione dei VIR dei Comuni sopraccitati e che detti valori, in relazione ai quali è stata rilasciata l’attestazione di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 di cui all’articolo 19, comma 1,

dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, risultino calcolati in coerenza con le previsioni delle medesime Linee guida 7 aprile 2014.

RITENUTO CHE:

- i valori di VIR riferiti alle porzioni di rete di proprietà dei Comuni di Camandona, Candelo, Massazza e Quaregna Cerreto risultino idonei ai fini tariffari, secondo quanto indicato dall'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas

DELIBERA

1. di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, e in relazione alla documentazione trasmessa dalla stazione appaltante dell'ATEM Biella, i valori di VIR riferiti alle porzioni di rete di proprietà dei Comuni di Camandona, Candelo, Massazza e Quaregna Cerreto, trasmessi con documentazione trasmessa all'Autorità con lettera del 23 febbraio 2023 (prot. Autorità 13298 del 24 febbraio 2023), come successivamente integrata con lettere del 27 febbraio 2023 (prot. Autorità 13742 di pari data), del 4 aprile 2024 (prot. Autorità 25218 del 5 aprile 2024) e del 9 maggio 2024 (prot. Autorità del 10 maggio 2024);
2. di trasmettere il presente provvedimento alla stazione appaltante dell'ATEM Biella;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini